

## **CON GARANZIA DI PORTAFOGLIO**

### **Scheda Prodotto Fondo Rotativo PMI – Attività Produttive**

#### PREMESSO CHE

- la Regione Lazio ha istituito il “Fondo Rotativo per le PMI” con l’obiettivo di razionalizzare il complesso degli interventi regionali in materia di sostegno all’accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese<sup>1</sup>;
- il Fondo è stato affidato in gestione a Sviluppo Lazio S.p.A. attraverso apposita Convenzione con la Regione Lazio<sup>2</sup>;
- il “Fondo Rotativo per le PMI” si articola in fondi settoriali;
- la presente Scheda Prodotto si applica all’intero fondo settoriale “**Fondo rotativo PMI – Attività produttive**” (di seguito “Fondo”) destinato a promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale mediante “progetti agevolativi diffusi” e “progetti mirati”;
- la presente Scheda Prodotto è da considerarsi attuativa ed integrativa delle seguenti disposizioni normative, convenzioni e provvedimenti amministrativi:
  - a) Disposizioni normative:
    - Legge regionale 23 dicembre 2007, n. 26, art. 27;
    - Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»);
  - b) Convenzioni:
    - Accordo Quadro tra Sviluppo Lazio S.p.A. e Banca o Intermediario Finanziario, firmato il....., Prot. n. ...., di cui la presente Scheda Prodotto;
    - Convenzione tra Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. di cui alla L.R. n. 26 del 28 dicembre 2007, art. 27, comma 1 – DGR N° 382 del 23/05/2008;
    - Convenzione tra Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. di cui alla L.R. n. 26 del 28 dicembre 2007, art. 27, comma 4 – DGR N° 828 del 18/11/2008.
  - c) Provvedimenti amministrativi:
    - Comunicazione della Commissione del 20-06-2008 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie GUCE C 155;
    - DGR 20 marzo 2009 n. 163 recante “*Fondo rotativo per le PMI, attività produttive (art. 67, comma 2, legge regionale 28 dicembre 2006 n. 27, recante <<legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007, e successive modificazioni>>. Modifica alla deliberazione Giunta regionale n. 828 del 18 novembre 2008; sostituzione dell’Allegato A alla deliberazione Giunta regionale n. 828/2008*”.
    - DGR 5 agosto 2008, n. 611 recante “*Politica di sviluppo unitaria regionale 2007-13 – Approvazione degli indirizzi programmatici relativi alla individuazione dei settori*”.

<sup>1</sup>Art. 67 della legge regionale del 26 dicembre 2006, n. 27 così come modificato dall’art. 27, comma I della Legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2007 (Finanziaria regionale 2008).

<sup>2</sup>Vedi nota precedente.

*strategici sui quali avviare la selezione delle operazioni, delle modalità attuative dell'Asse I Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva e dell'Attività 1 dell'Asse II Ambiente e prevenzione dei rischi del POR FESR Lazio 2007-2013 e delle Procedure di accesso alle agevolazioni";*

- DGR n. 644/2009 recante "POR FESR Lazio 2007-2013. Modifica e integrazioni della DGR n. 611 del 5 agosto 2008 e riapprovazione integrale degli allegati 3), 6) e 8) nella versione modificata";
- Determina di approvazione dell'Avviso Pubblico che fissa i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande

□ il presente atto è da intendersi quale

## CONTRATTO TRA

- a) **Sviluppo Lazio S.p.A., nonché mandante** (di seguito "Sviluppo Lazio"), con sede in Roma, Via Vincenzo Bellini 22, registro imprese di Roma P.IVA e C.F.05950941004, capitale sociale 48.927.354,56 euro, in persona del Direttore Generale, Dott. Gianluca Lo Presti, nato a Bolzano il 04/03/1963, domiciliato per la carica presso la sede della società;
- E**
- b) **Banca o Intermediario Finanziario nonché mandataria** (di seguito "Banca"), con sede in ....., Via ....., registro imprese tenuto dalla CCIAA di ..... al numero ....., in persona del rappresentante legale, ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede della società, autorizzato alla firma della presente Scheda Prodotto.

### ART. 1

#### Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Scheda Prodotto.

### ART. 2

#### Mandato

1. Al fine di consentire che il finanziamento complessivamente accordato - così come specificato al successivo art. 7 - sia inteso quale somma della Quota Agevolata e della Quota Ordinaria Garantita ed abbia caratteristiche unitarie, Sviluppo Lazio conferisce mandato a Banca di compiere per suo conto e in suo nome le attività di gestione del finanziamento ivi compreso qualunque adempimento previsto e disciplinato dalla normativa bancaria (decreto legislativo n°385 del 1993), nonché tutte quelle previste nel successivo art. 16 - lettere da a) a j) - nonché ogni altro atto necessario ed opportuno per svolgere quanto previsto nella Scheda Prodotto.
2. In ordine al suddetto mandato, il mandatario è tenuto quindi a provvedere alla stipula del contratto di finanziamento redatto sulla base dello schema di contratto preventivamente concordato con la mandante, alla gestione di tutta l'attività connessa al menzionato contratto di finanziamento, all'acquisizione delle garanzie ritenute necessarie ed infine all'attività di recupero del credito anche a mezzo di azioni giudiziali delle quali dovrà informare Sviluppo Lazio. Banca potrà affidare ad un soggetto esterno la suddetta attività di recupero. Nell'ipotesi, invece, di recupero in via extragiudiziale Banca o il soggetto dalla stessa delegato, potrà procedere direttamente laddove la cifra recuperata sia pari o superiore all'80% dell'importo residuo a credito; al di sotto di tale percentuale il mandatario dovrà essere preventivamente autorizzato da Sviluppo Lazio all'attività recuperatoria.

3. Sviluppo Lazio, con la sottoscrizione della presente Scheda Prodotto, rinuncia alla gestione dei rapporti derivanti dal contratto di finanziamento, ivi compresa la rinuncia a svolgere azioni per l'incasso ed il recupero delle somme, tenuto conto degli obblighi assunti da Banca;
4. Per l'espletamento del presente mandato, il mandatario non ha diritto ad alcun compenso da parte del mandante essendo il presente contratto a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 19 in relazione alle spese di recupero credito.
5. Il mandatario dichiara di accettare l'incarico e si impegna a fornire al mandante una relazione trimestrale sull'andamento dei finanziamenti o, in alternativa, una rendicontazione via telematica, che contenga tutti gli elementi di dettaglio necessari a ricostruire l'importo versato da Sviluppo Lazio, la somma rimborsata a fronte delle rate pagate dai beneficiari o delle somme incassate a fronte delle azioni di recupero del credito.

### **ART. 3**

#### **Oggetto, finalità e interventi del Fondo rotativo per lo sviluppo delle attività produttive**

1. Il Fondo opera secondo le modalità disciplinate nella presente Scheda Prodotto ed è destinato a promuovere progetti agevolativi diffusi. Per "progetti agevolativi diffusi" si intendono gli interventi rivolti alle imprese, attivati per la promozione di azioni per lo sviluppo del sistema produttivo e caratterizzati da selettività di accesso e da una tempestiva fruibilità da parte dei beneficiari.
2. Gli interventi che la Regione intende finanziare sono progetti di investimento come meglio definiti nell'Avviso Pubblico di cui in premessa.
3. In esecuzione del disposto di cui all'art. 7 della Convenzione, in forza del quale la Regione destina una quota pari al 10% delle risorse del Fondo all'erogazione di garanzie (cfr. art. 8 della presente Scheda Prodotto) Banca dovrà stipulare con Banca Impresa Lazio apposito "Contratto Quadro di Garanzia" di cui all' Allegato B3.

### **ART. 4**

#### **Beneficiari**

1. I soggetti che possono beneficiare dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti agevolativi diffusi sono le Micro, Piccole e Medie Imprese, costituite anche in forma cooperativa e in consorzi di imprese, industriali, artigianali, commerciali e di servizi con sede operativa nel territorio della Regione Lazio ove viene realizzato il progetto, in possesso dei requisiti dimensionali di PMI previsti dall'Allegato 1 al Reg. (CE) n. 800/2008, qui espressamente richiamato e da intendersi integralmente trascritto nella presente Scheda Prodotto. I soggetti beneficiari, al momento di prenotazione dei fondi, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'Art. 3 dell'Avviso Pubblico e non operare nei settori di attività limitati e/o esclusi dal comma 3 dello stesso Art. 3. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni è inoltre necessario che le imprese, alla data di spedizione della documentazione cartacea delle domande, rispettino le condizioni previste al comma 4 dell'Art. 3 dell'Avviso Pubblico.

### **ART. 5**

#### **Tipologie di intervento ammissibili**

1. Piani di investimento per lo sviluppo aziendale sono quelli basati su interventi e/o processi di ampliamento, ristrutturazione, riconversione, riqualificazione e ammodernamento produttivo delle imprese ovvero della sede operativa delle stesse, come meglio specificato nell'Avviso Pubblico, Art. 5.

## **ART. 6** **Impiego del Fondo**

1. Il Fondo può essere impiegato per le spese indicate all'Art. 6 dell'Avviso Pubblico, quali:
  - a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti sia generali che specifici nonché la direzione dei lavori, gli studi di fattibilità economico finanziaria e di valutazione dell'impatto ambientale, entro il limite del 10% delle opere murarie;
  - b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
  - c) acquisto<sup>3</sup>, costruzione, ampliamento, ristrutturazione e adeguamento dei locali aziendali; costruzione di porti e darsene;
  - d) opere murarie ed impiantistiche relative alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione e all'adeguamento dei locali aziendali (quali riscaldamento e condizionamento, illuminazione, ascensori, rete idrica, mezzi di sollevamento, raccordi ferroviari, impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, officine di manutenzione, centrali di conversione, impianti di trasporto interno, servizi a vapore, impianti d'allarme, impianti di sicurezza);
  - e) macchinari, impianti e attrezzature (incluse le attrezzature da officina e le attrezzature da laboratorio) nuovi di fabbricazione; macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, mobili e arredi nuovi di fabbricazione; dotazione della mensa aziendale; beni per i servizi sanitari e assistenziali;
  - f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa anche finalizzati al commercio elettronico, alla realizzazione di *show rooms* virtuali;
  - g) brevetti, banche dati, *know how* e licenze d'uso (acquisto e registrazione) concernenti nuove tecnologie di processo o di prodotto anche in un'ottica di internazionalizzazione;
  - h) costi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, compresi i costi di personale, i diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, diritti d'autore connessi all'utilizzazione di opere dell'ingegno, concessioni licenze e marchi;  
i costi di personale interno sono ammissibili nel limite delle seguenti percentuali applicabili al costo totale per i dipendenti indicato nell'ultimo bilancio approvato alla data di prenotazione dei fondi ovvero, per le imprese costituite da meno di tre anni, al costo previsionale indicato nel business plan allegato (allegato C3–nuove imprese) alla domanda:
    - per le imprese con meno di 50 dipendenti: 50%;
    - per le imprese con 50 o più dipendenti: 30%.
2. Le spese indicate nel comma precedente, relative agli interventi di cui all'Art. 5 dell'Avviso Pubblico, sono considerate ammissibili anche se sostenute in data antecedente a quella di invio della documentazione cartacea a condizione che gli interventi siano stati avviati entro e non oltre i 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Relativamente all'acquisto della sede operativa si veda quanto previsto all'Art.3 co. 4 circa l'obbligatorietà di un titolo di disponibilità.

<sup>4</sup> Il progetto di investimento si considera avviato a partire dalla data di emissione del primo titolo di spesa relativo alla fase di esecuzione prevista nel progetto stesso, ancorché il titolo di spesa sia quietanzato successivamente. Qualora l'impresa abbia in corso

## ART. 7

### Agevolazioni previste e massimali

1. L'agevolazione è concessa sotto forma di finanziamento a tasso agevolato. Il finanziamento rientra nella fattispecie di mutuo chirografario e può coprire fino al 100% dell'investimento ammissibile al netto dell'IVA. La domanda di finanziamento, presentata nelle modalità indicate nel bando, non potrà contenere una spesa di investimento inferiore a € 50.000,00. Qualora l'investimento ammissibile risulti inferiore alla soglia minima complessiva di € 50.000,00 a seguito di tagli delle spese proposte operati da Sviluppo Lazio in sede istruttoria e di valutazione degli investimenti, il programma di investimenti sarà considerato non ammissibile.
2. Il finanziamento si articola in due componenti di pari importo e di pari durata: una a tasso agevolato ("Quota Agevolata") e una a tasso ordinario con copertura di garanzia regionale ("Quota Ordinaria Garantita").
  - 2.1. La Quota Agevolata:
    - a) è a carico ed a rischio del Fondo; Banca richiede a favore di Sviluppo Lazio, quale soggetto gestore del Fondo, il rilascio da parte del beneficiario ammesso al finanziamento di garanzie personali, estensibili, ove necessario, all'intera compagine sociale e/o a soggetti terzi, su testo condiviso con Sviluppo Lazio;
    - b) matura interessi al tasso fisso dello 0,50% annuo;
    - c) costituisce il 50% del finanziamento totale;
    - d) è una somma affidata in gestione a Banca firmataria dell'Accordo Quadro e della presente Scheda Prodotto.
  - 2.2. La Quota Ordinaria Garantita:
    - a) è provvista ordinaria di Banca, di cui lo stesso detiene il rischio nei limiti stabiliti nel Contratto Quadro di Garanzia di portafoglio di cui all'Allegato B3,
    - b) al tasso come definito nel successivo art. 9
    - c) costituisce il restante 50% del finanziamento,
    - d) dispone di una protezione regionale di credito da parte del Fondo, attraverso Banca Impresa Lazio, così come disciplinata nel Contratto Quadro di Garanzia di portafoglio.
3. La durata massima degli interventi finanziari è stabilita in 5 anni, più un periodo di preammortamento di durata variabile in funzione della data di erogazione del finanziamento, secondo quanto disciplinato nel successivo art. 9. La periodicità dei rimborsi è la medesima per entrambe le quote.
4. Le agevolazioni relative alla Quota Agevolata di cui al precedente comma 2 sono concesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e sono espresse in ESL secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato Regolamento.
5. Gli aiuti concessi ai sensi del relativo Avviso Pubblico non sono cumulabili con altri aiuti pubblici relativamente agli stessi costi ammissibili.

---

di realizzazione un progetto di investimento, può presentare domanda per l'ottenimento di un finanziamento destinato in parte al consolidamento del debito e/o immissione di liquidità, in misura pari alle spese già sostenute, ed in parte alla realizzazione di nuovi investimenti, per la parte ancora da realizzare alla data di pubblicazione del bando.

## **ART. 8**

### **Garanzie**

1. Sulla Quota Agevolata Banca richiede al beneficiario una protezione del credito di tipo personale, a favore di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del Fondo, estensibile, ove necessario, all'intera compagine societaria e/o a soggetti terzi. La garanzia suindicata deve essere coerente con quella richiesta da Banca sulla Quota Ordinaria Garantita di cui al punto 2 del presente articolo. Nel caso in cui Banca non richieda garanzie personali sulla Quota Ordinaria Garantita, deve richiederne comunque sulla Quota Agevolata.
2. Sulla Quota Ordinaria Garantita, Banca riceve da Banca Impresa Lazio una fideiussione a garanzia secondo le modalità tecniche indicate nel Contratto Quadro di Garanzia di portafoglio. Sulla Quota Ordinaria Garantita Banca può richiedere al beneficiario una protezione del credito di tipo personale estensibile, ove necessario, all'intera compagine societaria e/o a soggetti terzi.

## **ART.9**

### **Caratteristiche del finanziamento**

1. Ciascuna Quota Ordinaria Garantita erogata da Banca confluisce in un "Portafoglio" di crediti assistiti da garanzia così come specificato nel Contratto Quadro di Garanzia di portafoglio, determinando un Portafoglio per ciascuna Banca convenzionata. Tutti i finanziamenti relativi ai Portafogli generati a valere sullo stesso Avviso Pubblico (sportello) andranno in ammortamento contestualmente. Relativamente al primo Avviso Pubblico tutti i finanziamenti andranno in ammortamento contestualmente allo scadere del sesto trimestre solare successivo alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico. I finanziamenti attivati a valere su avvisi pubblici successivi confluiranno in nuovi portafogli e le relative date di inizio ammortamento saranno definite tempo per tempo.

<u>Tipologia di finanziamento:</u>	Mutuo chirografario
<u>Durata:</u>	5 anni più un eventuale periodo di preammortamento.
<u>Importo:</u>	Importo massimo, che varia in base alla Classe di rating del beneficiario ai sensi dell'Allegato D del Contratto Quadro di Garanzia di portafoglio pari a: <ul style="list-style-type: none"><li>○ Euro 1.000.000,00 per la Classe 1;</li><li>○ Euro 750.000,00 per la Classe 2 ;</li><li>○ Euro 500.000,00 per la Classe 3;</li></ul>
<u>Erogazione:</u>	Il finanziamento agevolato sarà erogato per stati di avanzamento, così come disciplinato al successivo art. 10
<u>Preammortamento:</u>	Di durata variabile in funzione della data di erogazione del finanziamento; per tutti i finanziamenti erogati a valere sul primo Avviso Pubblico (sportello), il preammortamento termina allo scadere del sesto trimestre solare successivo alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico.

- Ammortamento: In rate trimestrali posticipate; le rate saranno pagate il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre, di ciascun anno.
- Tasso di interesse agevolato: Tasso fisso, applicato sulla Quota Agevolata, in misura pari allo 0,50% annuo.
- Tasso di interesse ordinario: Tasso fisso o variabile sulla Quota Ordinaria Garantita, ottenuto applicando:
- in caso di tasso fisso, al parametro IRS (rilevato secondo la prassi di Banca) ovvero
  - in caso di tasso variabile, al parametro Euribor 3 mesi (rilevato secondo la prassi di Banca) una maggiorazione (spread) entro i livelli massimi di seguito indicati.
- Spread applicabile al tasso di interesse ordinario: Massimo applicabile, che varia in base alla Classe di rating del beneficiario ai sensi dell'Allegato D del Contratto Quadro di Garanzia di portafoglio, pari a:
- per la Classe 1 : 1.7%;
  - per la Classe 2 : 2.2%;
  - per la Classe 3 : 3.2%
- Nel caso in cui eventuali disallineamenti fra la Classe indicata da Banca Impresa Lazio e quella risultante a Banca comportassero l'impossibilità per Banca di rispettare i massimali sopra indicati, è data facoltà a Banca di definire lo spread applicabile entro il massimale fissato per la Classe risultante in base ai propri sistemi di valutazione, informandone tempestivamente Banca Impresa Lazio e Sviluppo Lazio.
- Commissione di Banca Impresa Lazio: A fronte della garanzia prestata, spetta a Banca Impresa Lazio una commissione indicata all'art. 6.1 del Contratto Quadro di Garanzia di portafoglio, Allegato B3. Banca ha diritto di addebitare, in tutto o in parte, al beneficiario detta commissione, con le modalità indicate al successivo paragrafo "Spese per il beneficiario".
- Tasso di mora: Pari al tasso applicato alla Quota Ordinaria Garantita (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze).
- Il tasso di mora viene applicato all'intera rata scaduta (compresa la Quota Agevolata) e decorre secondo la prassi di Banca.

- Estinzione totale anticipata: Possibile con applicazione di una penale in misura non superiore all'1% del debito residuo della Quota Ordinaria Garantita.  
Non è prevista l'ipotesi di estinzione parziale anticipata
- Obblighi per il beneficiario:
- Presentare la documentazione indicata nell'Avviso Pubblico.
  - Integrare la documentazione ove richiesto.
  - Sottoscrivere per accettazione l'atto di impegno di cui all'Avviso Pubblico e trasmetterlo a Sviluppo Lazio entro 20 giorni dalla data di ricevimento.
- Spese per il beneficiario:
- Spese di istruttoria: pari a massimo Euro 250 per pratica.
  - Costo della garanzia: Banca ha diritto di addebitare al beneficiario, in tutto o in parte, la commissione di garanzia di cui al precedente paragrafo "Commissione di Banca Impresa Lazio", in misura pari all'1,50% della Quota Ordinaria Garantita ritenuta ammissibile in sede di prima erogazione, trattenendo le relative somme dall'importo da erogare.
- Garanzie richieste al beneficiario:
- Sulla Quota Ordinaria Garantita da Banca o Banca Impresa Lazio Banca potrà richiedere, in ragione della natura giuridica del beneficiario, garanzie personali, estensibili, ove necessario, all'intera compagine sociale e/o a soggetti terzi.
- Sulla Quota Agevolata Banca richiederà a favore di Sviluppo Lazio, in ragione della natura giuridica del beneficiario, garanzie personali, estensibili, ove necessario, all'intera compagine societaria e/o a soggetti terzi, secondo quanto previsto dall'art. 8.

#### **ART.10** **Modalità di erogazione**

1. L'erogazione del finanziamento avviene successivamente alla stipula del contratto di mutuo ed è articolata al massimo in due tranches.
2. Nel caso in cui l'investimento realizzato risulti pari al 100% dell'investimento ammesso, il finanziamento erogato sarà pari al 100% del finanziamento concesso a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e rendicontato. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti di cui al comma 2 dell'Art. 15 dell'Avviso Pubblico.
3. Nel caso in cui l'investimento rendicontato sia inferiore a quello ammesso e quest'ultimo non risulti ancora interamente realizzato:
  - a. la prima quota erogata a stato di avanzamento dei lavori (SAL) dovrà essere pari almeno al 50% del finanziamento concesso a fronte di un ammontare di spesa

- effettivamente realizzato e rendicontato nella misura suddetta. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti di cui al comma 2 dell'art. 15 dell'Avviso Pubblico;
- b. la seconda quota, erogata a titolo di saldo, dovrà essere pari al rimanente importo del finanziamento concesso a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e rendicontato comunque pari al 100% dell'investimento ammesso ovvero, in caso di parziale realizzazione dell'investimento, al minor importo residuo purché l'investimento complessivamente realizzato non sia inferiore al 70% di quanto approvato, costituisca un impianto organico e funzionale all'attività dell'impresa e garantisca l'effettiva e corretta realizzazione del progetto. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti di cui al comma 2 dell'Art. 15 dell'Avviso Pubblico.
4. Sviluppo Lazio, entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione di spesa concernente il SAL o il saldo del progetto ammesso, effettuate le valutazioni previste, dispone l'erogazione delle *tranches* di finanziamento trasmettendo il relativo ordine a Banca.
  5. L'erogazione del finanziamento può avvenire solo dietro presentazione di fatture di spesa quietanzate. Nell'ipotesi in cui le fatture relative alle spese ammesse non siano quietanzate, le stesse verranno saldate da Banca direttamente al soggetto emittente la fattura (fornitore), previo pagamento, da parte del beneficiario, dell'IVA e delle eventuali spese non oggetto del finanziamento indicate nelle fatture stesse. Al fine di procedere a tale pagamento diretto, sarà cura del beneficiario provvedere alla raccolta del consenso espresso del fornitore ed alla formalizzazione della relativa domanda a Sviluppo Lazio, che dovrà fornire alla Banca idonea autorizzazione.
  6. L'impresa decade dal diritto al finanziamento concesso nei casi in cui:
    - 6.1 la richiesta di erogazione del SAL ovvero del 100% del finanziamento nel caso di rendicontazione dell'intero investimento, non pervenga a Sviluppo Lazio nei sei mesi successivi alla data di sottoscrizione dell'atto di impegno da parte del beneficiario;
    - 6.2 la richiesta di erogazione del saldo non pervenga a Sviluppo Lazio entro 30 giorni dalla data ultima di realizzazione dell'investimento di cui al comma 3 dell'art. 14 dell'Avviso Pubblico.

## **ART.11**

### **Istruttorie e procedure di erogazione**

1. Al finanziamento degli interventi di cui al precedente art. 6 si accede attraverso una procedura valutativa a sportello, che avverrà secondo i tempi specificati al comma 1 dell'Art.12 dell'Avviso Pubblico.
2. La procedura si svolge secondo i seguenti termini e modalità:
  - 1) Sviluppo Lazio effettua la verifica di merito agevolativo, attraverso una valutazione tecnico-economica del progetto presentato e ne comunica l'esito a Banca Impresa Lazio entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione cartacea completa. In caso sia necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa provvede a richiedere le integrazioni al beneficiario ed i 20 giorni decorreranno dalla ricezione della documentazione integrativa completa.

- 2) In caso di esito positivo dell'istruttoria di merito agevolativo Sviluppo Lazio invia a Banca Impresa Lazio la documentazione completa relativa alle domande ammissibili. In caso di esito negativo dell'istruttoria di merito agevolativo Sviluppo Lazio provvede ad informarne il beneficiario. Il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 3) Banca Impresa Lazio, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione di cui al punto 2), effettua l'istruttoria di merito creditizio finalizzata alla concessione della garanzia. In caso sia necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa provvede a richiedere le integrazioni al beneficiario ed i 20 giorni decorreranno dalla ricezione della documentazione integrativa completa. Qualora la domanda risulti ammissibile a garanzia per un importo inferiore a quello ammissibile ad agevolazione, in considerazione del massimale previsto dalla classe di rating di appartenenza ovvero per effetto di valutazioni economico-finanziarie di Banca Impresa Lazio, Banca Impresa Lazio ne informa Sviluppo Lazio, la quale provvede a:
  - 3.1) rimodulare d'ufficio l'importo del finanziamento se la riduzione è fino ad un massimo del 15% del finanziamento richiesto. Il beneficiario è tenuto a dare copertura alla differenza tra l'importo ammissibile ad agevolazione e quello ammissibile a garanzia.
  - 3.2) darne comunicazione al beneficiario entro il termine di 5 giorni lavorativi se la riduzione è superiore al 15% del finanziamento richiesto. Il beneficiario può integrare il piano finanziario ovvero procedere ad un investimento di importo ridotto, concordando con Sviluppo Lazio una rimodulazione della Scheda di Progetto (presentando relativa documentazione a consuntivo) entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di Sviluppo Lazio.Qualora la domanda risulti ammissibile per l'intero importo richiesto Banca Impresa Lazio formalizza la delibera ed informa Sviluppo Lazio impegnandosi ad emettere fideiussione a fronte di delibera positiva da parte della Banca.
- 4) In caso di esito negativo dell'istruttoria di merito creditizio Banca Impresa Lazio provvede ad informarne Sviluppo Lazio la quale, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di Banca Impresa Lazio, effettua la comunicazione al beneficiario. Il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 5) In caso di esito positivo dell'istruttoria del merito creditizio effettuata da Banca Impresa Lazio, Sviluppo Lazio invia alla Banca indicata dal beneficiario la documentazione completa relativa alle domande ritenute ammissibili ai fini del merito agevolativo e sulle quali Banca Impresa Lazio si è impegnata al rilascio della fideiussione, ai fini dell'attribuzione del rating e della valutazione del merito creditizio.
- 6) La Banca provvede a contattare direttamente il beneficiario per acquisire la firma della richiesta di finanziamento. L'esito dell'istruttoria di merito creditizio, effettuata a insindacabile giudizio di Banca, deve essere comunicato a Sviluppo Lazio entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione. Nel caso in cui Banca sia impossibilitata a completare l'iter istruttorio entro i suddetti 30 giorni, è tenuta a darne comunicazione a Sviluppo Lazio.

- 7) Sviluppo Lazio, contestualmente all'invio di cui al punto 6, trasmette alla Direzione regionale competente:
- a) l'elenco relativo alle domande per le quali sia stata accertata l'inammissibilità formale e di merito agevolativo, con l'indicazione del motivo di non ammissibilità, per i successivi atti amministrativi (Determina Dirigenziale di non ammissibilità);
  - b) l'elenco dei progetti ritenuti non ammissibili sotto il profilo della garanzia di Banca Impresa Lazio, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - c) l'elenco dei progetti ammissibili sotto il profilo del merito agevolativo e della garanzia di Banca Impresa Lazio ai fini dell'approvazione con delibera condizionata al superamento del merito creditizio avente durata di 90 giorni
- 8) Sviluppo Lazio comunica l'esito dell'istruttoria di merito creditizio effettuata dalla Banca alla Direzione regionale competente, la quale, in caso di esito negativo procede con gli atti amministrativi di disimpegno dei fondi. Sviluppo Lazio provvede a comunicare al beneficiario, entro 10 gg. dalla ricezione della comunicazione della Banca ovvero della delibera regionale se successiva, la concessione del finanziamento ovvero il diniego. Il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
- 9) Sviluppo Lazio relativamente agli interventi deliberati positivamente eroga la provvista agevolata alla Banca scelta dal beneficiario.
- 10) Sviluppo Lazio autorizza la Banca, tramite apposita comunicazione, all'erogazione del primo SAL o del SALDO relativo alle *tranches* di finanziamento. In caso di pagamento diretto dei fornitori su fatture non quietanzate, trasmette alla Banca specifico ordine di pagamento contenente l'indicazione degli importi e delle informazioni utili e necessarie ad effettuare il saldo.

## **ART. 12**

### **Modalità di trasferimento delle risorse da Sviluppo Lazio a Banca e modalità di rimborso delle stesse**

1. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Scheda Prodotto Sviluppo Lazio provvede, subordinatamente alla presenza di risorse finanziarie nell'apposito Fondo affidatole in gestione, a versare un plafond minimo pari ad Euro 1.000.000 su un conto corrente vincolato fruttifero acceso presso Banca, intestato a "Sviluppo Lazio - Fondo PMI, di seguito "Conto Vincolato", costituendo tale accredito provvista minima necessaria all'attuazione di quanto previsto nella presente Scheda Prodotto.
  - 1.1. Banca preleva, su disposizione di Sviluppo Lazio, la Quota Agevolata relativa al finanziamento dandone contestuale comunicazione a Sviluppo Lazio, che provvede a reintegrare la somma prelevata entro 10 giorni, subordinatamente alla presenza di risorse finanziarie nell'apposito Fondo affidatole in gestione.
2. Il Conto Vincolato genera un rendimento di mercato a favore di Sviluppo Lazio. Banca è tenuta a versare sul Conto Vincolato quanto incassato a titolo di rimborso del finanziamento, con la medesima periodicità di pagamento delle rate, compresi eventuali interessi moratori.
  - 2.1. Sviluppo Lazio potrà disporre delle somme di cui al precedente capoverso ogni qualvolta si renderanno nuovamente disponibili sul Conto Vincolato a seguito dei rimborsi effettuati tempo

per tempo dai beneficiari. Potrà disporre, inoltre, degli interessi maturati sul Conto Vincolato sulla base delle risultanze dell'estratto conto al 31 dicembre di ogni anno così come comunicato da Banca.

3. In ogni caso il saldo del Conto Vincolato non potrà mai essere inferiore per nessuna ragione e causa all'ammontare nominale della Quota Agevolata dei finanziamenti per i quali, tempo per tempo, non sia stata ancora completata la procedura di erogazione, al netto delle somme che fossero già state corrisposte ai rispettivi beneficiari e dei rimborsi effettuati dai beneficiari stessi.

### **ART.13**

#### **Erogazione finanziamento**

1. Banca si obbliga a erogare la quota di finanziamento corrispondente al SAL o al Saldo, così come disciplinato nel precedente art. 10, nel minor tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dall'autorizzazione di quest'ultimi da parte di Sviluppo Lazio, fatto salvo l'insorgere di elementi pregiudizievoli nel frattempo intervenuti e che Banca valuti ostativi all'erogazione del SAL. Di tale evenienza Banca informerà Sviluppo Lazio per l'assunzione dei provvedimenti del caso.
2. Qualora l'importo inizialmente riconosciuto dovesse subire una rimodulazione a seguito di rendicontazione delle spese presentate, Sviluppo Lazio provvederà a comunicare a Banca l'ammontare dell'importo effettivamente dovuto.
3. Sviluppo Lazio è esonerata da ogni responsabilità giuridica nel caso dovessero sorgere controversie tra Banca e le imprese in merito alla mancata o errata erogazione del finanziamento, per tutto ciò che non attiene al merito agevolativo.

### **ART.14**

#### **Incasso rate finanziamento**

1. Banca provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare alle scadenze previste nel contratto di finanziamento le rate del finanziamento medesimo e trasferirà a Sviluppo Lazio, entro il termine di 30 giorni, con pari valuta dell'incasso, attraverso appositi accrediti sul Conto Vincolato, la quota percentuale, comprensiva di capitale e interessi, relativa alla Quota Agevolata, secondo le proporzioni di cui al precedente art. 7.
2. Il mancato pagamento anche parziale alla scadenza di ciascuna rata delle somme messe a disposizione da Sviluppo Lazio, dovute dall'impresa beneficiaria, produrrà dal giorno di scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori in favore di Sviluppo Lazio.
  - 2.1 Detti interessi di mora saranno calcolati al tasso applicato alla Quota Ordinaria Garantita (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze).
  - 2.2 Il tasso di mora verrà applicato all'intera rata scaduta secondo la prassi consolidata di ciascuna Banca.
  - 2.3 L'interesse di mora decorre dalla data di scadenza della rata non pagata.

## ART.15

### Revoca delle agevolazioni

1. L'agevolazione concessa al beneficiario potrà essere revocata, con Determinazione Dirigenziale, nei seguenti casi:
  - a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte o reticenti;
  - b) venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi di ammissibilità all'agevolazione nel periodo di durata del finanziamento;
  - c) al raggiungimento e/o superamento della soglia di 180 (centottanta) giorni di scaduto relativamente al rimborso della rata di finanziamento e/o a seguito della messa a sofferenza del credito ad esso collegato. Banca si riserva, a suo insindacabile giudizio, di agire anche prima dei 180 giorni qualora si rilevassero elementi pregiudizievoli in capo all'impresa o ai soci e/o garanti con contestuale passaggio a sofferenza;
  - d) destinazione dell'intervento agevolativo a finalità diverse rispetto a quelle previste dal progetto ammesso;
  - e) parziale realizzazione dell'investimento e quest'ultimo sia inferiore al limite minimo del 70% rispetto a quanto approvato o non costituisca un impianto organico e funzionale all'attività dell'impresa;
  - f) i beni acquistati con le agevolazioni siano alienati, ceduti o distratti prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di conclusione del progetto ammesso;
  - g) il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri, quindi, nel territorio della Regione Lazio;
  - h) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
  - i) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale anche minoritaria;
  - j) rinuncia all'agevolazione.

Nei casi di cui sopra si ha la revoca totale dell'agevolazione, con conseguente decadenza dal beneficio del termine.

In caso di revoca dell'agevolazione il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'ammontare del finanziamento sino a quel momento percepito.

Banca ha facoltà di non richiedere il rimborso della Quota Ordinaria Garantita.

2. In caso di revoca parziale delle agevolazioni dovuta al mancato completamento dell'investimento, fermo restando quanto previsto al punto e) del precedente comma 1, si procede alla rideterminazione delle quote erogabili.
3. Sviluppo Lazio sarà tenuta a comunicare, con lettera racc. A/R., alle imprese beneficiarie l'avvio del procedimento di revoca, con indicazione dei relativi motivi, assegnando al destinatario della comunicazione un termine non superiore a 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, accoglibili solo nell'ipotesi di infondatezza e non veridicità delle motivazioni di revoca addotte (L. n° 241/90).
4. Sviluppo Lazio, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle controdeduzioni o dalla decorrenza del termine di cui al precedente capoverso, informa dell'esito della comunicazione la Direzione Regionale competente, che provvede:
  - a) ad archiviare il procedimento di revoca;
  - b) alla revoca dell'agevolazione, dandone contestuale comunicazione a Banca ed a Banca Impresa Lazio.
5. In caso di revoca dell'agevolazione la restituzione della Quota Agevolata, nei casi contemplati nel presente articolo 15, punto 1., lett. a), b), c), d), e), f), g), potrà realizzarsi, a fronte di rilascio di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di primaria compagnia,

entrambe a prima richiesta, attraverso la concessione di forme rateali di versamento a titolo di integrale recupero degli importi erogati.

## **ART.16** **Impegni di Banca**

1. Banca si impegna a:

- a) effettuare la valutazione del merito creditizio della Quota Ordinaria Garantita entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione da parte del beneficiario a Banca della richiesta di finanziamento o, se posteriore, dalla ricezione della documentazione prevista dall'Avviso Pubblico da parte di Sviluppo Lazio. Nel caso in cui sia impossibilitata a completare l'iter istruttorio entro i suddetti 30 giorni, è tenuta a darne comunicazione a Sviluppo Lazio.
- b) effettuare tutte le istruttorie tecniche e legali necessarie ed opportune alla stipula del contratto di finanziamento ed all'accertamento della consistenza ed acquisibilità delle eventuali garanzie relative a ciascun finanziamento;
- c) predisporre quanto necessario alla stipula del contratto ed all'erogazione del finanziamento, sottoscrivere il contratto di finanziamento ed ogni altro contratto allo stesso connesso, nonché gli atti necessari all'acquisizione delle garanzie personali a copertura del contratto di finanziamento così come previste a carico del beneficiario ai precedenti artt. 8 e 9;
- d) erogare il finanziamento secondo le modalità di cui all'art 13, incassare le rate in scadenza, accreditando quanto di spettanza di Sviluppo Lazio sul Conto Vincolato con le modalità di cui all' art. 9 e all' art. 14;
- e) segnalare eventuali ritardi nel pagamento delle rate e, in caso di ritardato pagamento di una rata, applicare gli interessi di mora di cui all'articolo 14;
- f) compiere tutte le attività di recupero anche coattivo del credito di Sviluppo Lazio derivanti dal contratto di finanziamento ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziaria ed stragiudiziale in sede cautelare, di cognizione, di esecuzione e concorsuale, ai sensi dell'articolo 2 della presente Scheda Prodotto;
- g) ripartire le somme recuperate in esito all'attività di recupero del credito tra Sviluppo Lazio e Banca in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al finanziamento, inteso come somma della Quota Agevolata e della Quota Ordinaria Garantita;
- h) predisporre una relazione trimestrale e/o una rendicontazione in via telematica, sull'andamento dei finanziamenti nel periodo, che contenga tutti gli elementi di dettaglio necessari a ricostruire l'importo versato da Sviluppo Lazio e di quanto rimborsato a fronte delle rate pagate dai beneficiari o delle somme incassate a fronte di azioni di recupero del credito.
- i) dare comunicazione a Sviluppo Lazio entro 30 (trenta) giorni a mezzo raccomandata A/R, anticipata a mezzo fax, ed a Banca Impresa Lazio nei tempi e con le modalità indicate all'articolo 2.4 del Contratto Quadro di Garanzia:
  1. del verificarsi dell'evento di credito - dato dal raggiungimento e/o superamento da parte dell'impresa beneficiaria del termine di cui all'art.15 lett. c) della presente Scheda Prodotto, (termine espressamente indicato nel singolo contratto di finanziamento) - o di qualsivoglia altro evento che determini, ai sensi del contratto, la risoluzione dello stesso o la decadenza del beneficio del termine, con conseguente passaggio a sofferenza del credito ad esso collegato;
  2. di aver provveduto a comunicare al beneficiario, nel rispetto delle modalità previste nel contratto di finanziamento, la decadenza dal beneficio del termine concesso in relazione al finanziamento e risoluzione del contratto di finanziamento stesso;

- j) dare comunicazione di aver esperito, senza esito positivo, ogni azione giudiziaria volta al recupero coattivo del credito.

**ART. 17**  
**Inadempimento di Banca**

1. L'inadempimento di Banca agli obblighi ed impegni previsti negli artt. 2, 13 e 16 della presente Scheda Prodotto, comporta la risoluzione del presente contratto.

**ART. 18**  
**Insolvenza del beneficiario del finanziamento**

1. Si realizza civilisticamente il mancato recupero del credito:
- 1) in caso di infruttuoso esperimento delle procedure di recupero coattivo da parte di Banca, concretizzatesi nelle ordinarie azioni legali previste dall'ordinamento;
  - 2) ove ricorrendo i presupposti legittimanti la presentazione di istanza fallimentare, dallo "stato di riparto" dell'attivo fallimentare non risultino somme liquidate a copertura totale della posizione creditoria così come ammessa nello "stato passivo" consolidato.
2. Sviluppo Lazio, preso atto della comunicazione prevista alla lettera j) dell'art. 16, dichiara "il passaggio a perdita del finanziamento", diventato ormai irrecuperabile.
3. Qualora dovesse verificarsi un passaggio a sofferenza del credito vantato nei confronti del beneficiario del finanziamento, Banca provvede a darne comunicazione a Sviluppo Lazio. Decorso dalla comunicazione un lasso di tempo ritenuto congruo, Sviluppo Lazio cede pro-soluto a titolo oneroso il proprio credito ad un soggetto da essa individuato. Il corrispettivo consisterà in una percentuale (da concordare con il cessionario del credito) della somma recuperata, che Sviluppo Lazio provvederà a riversare nelle risorse del Fondo. Sulla scelta del cessionario del credito si riconosce una prelazione convenzionale a Banca. A seguito di tale cessione, nessuna incombenza né alcun onere in termini finanziari e/o convenzionali sarà più dovuto da Banca in forza del contratto.

**ART. 19**  
**Spese di recupero  
e compensi riconosciuti a Banca**

1. Per l'attività di recupero crediti Banca potrà addebitare a Sviluppo Lazio e a Banca Impresa Lazio un compenso, la cui entità sarà concordata fra le parti in una lettera a latere che sarà sottoscritta contestualmente alla presente Scheda Prodotto.

**ART. 20**  
**Impegni di Sviluppo Lazio**

1. Sviluppo Lazio, soggetto gestore del Fondo, in conformità a quanto previsto dai commi 1 e 4 dell'art. 67 della l.r. 27/2006 così come modificato dall'art.27 della Legge Regionale n°26/2007 dovrà:
- a) promuovere e divulgare, attraverso appositi mezzi di comunicazione, tutte le informative inerenti la conoscenza della legge attivando, altresì, specifici servizi informativi in favore dei diversi soggetti richiedenti per la corretta redazione delle domande di agevolazione e la conoscenza dei successivi iter attuativi;

- b) coordinare i propri uffici e le loro articolazioni territoriali, i sistemi informativi ed il flusso documentale per l'attuazione degli interventi previsti;
- c) valutare attraverso un'istruttoria tecnica i progetti imprenditoriali presentati e trasmettere a Banca tutti gli atti necessari per la valutazione del merito del credito;
- d) nei termini e con le modalità indicati nel precedente art.12, conferire le risorse del Fondo sul Conto Vincolato e ripristinare le somme prelevate da Banca;
- e) gestire i rapporti con i soggetti beneficiari degli interventi.

**ART. 21**  
**Divisibilità**

1. Qualunque disposizione della presente Scheda Prodotto che risulti invalida o inefficace sarà priva di effetti, senza per questo inficiare le rimanenti disposizioni della presente Scheda Prodotto. Tuttavia, per tale evenienza le Parti si impegnano a negoziare in buona fede per concordare disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti delle disposizioni risultate invalide.

**ART. 22**  
**Eventuali condizioni da applicare alla finanza integrativa.**

1. Non sono previste dalla presente Scheda Prodotto ipotesi di finanza integrativa.

**ART. 23**  
**Norme di chiusura**

1. Si rinvia all'Accordo Quadro per quanto qui non specificamente previsto.

**ART. 24**  
**Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, il .....

*Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: art.2 – mandato; art.7 – agevolazioni previste e massimali; art. 8 – garanzie; art. 9 – caratteristiche del finanziamento; art. 10 – modalità di erogazione; art. 12 – modalità di trasferimento delle risorse da Sviluppo Lazio a Banca e modalità di rimborso delle stesse; art. 13 – erogazione finanziamento; art. 14 – incasso rate finanziamento; art. 15 – revoca delle agevolazioni; art. 16 – impegni di Banca; art. 17 – inadempimento di Banca; art. 18 – insolvenza del beneficiario del finanziamento; art. 19 – spese di recupero e compensi riconosciuti a Banca; art. 21 – divisibilità; art. 24 – foro competente.*

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, il .....

Sviluppo Lazio S.p.A.

Banca